

Comune di Pianezze

Provincia di Vicenza

**Regolamento Comunale per le Sale Giochi e
l'installazione di Apparecchi da
Trattenimento**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6 e s.m.i., determina la distanza minima che deve essere rispettata in occasione di nuove attività di gioco lecito o di modifica di quelle esistenti, nei confronti di *"luoghi sensibili"* e di *"luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi"* nonché determina l'orario di apertura e di esercizio delle attività di gioco lecito, e l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, al fine di contrastare la ludopatia.
3. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con le norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione, sono disapplicate senza necessità di alcun atto di recepimento o adeguamento.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

Articolo 3 - Attività soggette al rispetto del presente regolamento

1. Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle distanze minime, degli orari di apertura e di esercizio e di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento le seguenti strutture:
 - a) **le sale giochi:** i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – in seguito denominato T.U.L.P.S. - allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri,

nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo;

- b) **le sale dedicate:** esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
 - c) **le sale bingo,** di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - e) **i negozi di gioco,** cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
 - f) **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS, qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o sia stato chiesto di installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S..
2. Sono apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.:
- a) **le New slot:** cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; b)
 - b) **le Videolotteries (VLT):** cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4 – Localizzazione delle sale da gioco e degli esercizi ad esse assimilate

1. Le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati sono definiti dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e, pertanto e per loro natura, possono essere localizzati solo ed esclusivamente nelle zone appositamente individuate dal Piano degli Interventi (P.I.), secondo quanto stabilito dall'art. 54 comma 5 della Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 e s.m.i., fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il Piano degli Interventi (P.I.) non individui zone apposite per la localizzazione delle sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati, ai sensi dell'art. 54 comma 10 lett. a) della Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 e s.m.i., questi potranno essere localizzati esclusivamente nelle aree destinate ad attività produttive così come individuate dal P.I. stesso, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 5 del presente regolamento.
3. Le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate nelle aree di cui al precedente comma 1 o, in mancanza, nelle aree di cui al precedente comma 2 sono considerate in zona impropria e, pertanto, non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

Articolo 5 – Ubicazione e caratteristiche dei locali e collocazione dei punti gioco

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6 e s.m.i. e dall'art. 54 della Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 e s.m.i., sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla

quiete pubblica, è vietata:

- l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e);
- la nuova installazione di qualsiasi apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal e/o l'aumento del loro numero in tutte le strutture di cui al precedente articolo 3 comma 1;

in locali che si trovino a una distanza minore di 300 (trecento) metri dai "luoghi sensibili" e minore di 150 (centocinquanta) metri dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".

2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) servizi per la prima infanzia;
 - b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - c) centri di formazione per giovani e adulti;
 - d) biblioteche;
 - e) luoghi di culto (es. chiese e cimiteri), oratori e patronati;
 - f) impianti sportivi;
 - g) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario;
 - h) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, circoli da gioco per adulti;
 - i) stazioni ferroviarie e di autocorriere;
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi
4. Per le attività esistenti poste a distanza inferiore a quelle previste dal precedente comma 1, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d'aria, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.
6. I nuovi locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento, oltre a dover rispettare le distanze previste dal precedente comma 1, dovranno:
 - essere collocati esclusivamente al piano terra degli edifici;
 - non essere collocati all'interno o in adiacenza a immobili a destinazione residenziale;
 - avere accesso direttamente dalla pubblica via;
 - rispettare la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - rispettare la normativa urbanistica edilizia vigente;
 - rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo Decreto n. 534/1994 e s.m.i..
7. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931 e s.m.i. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno ma dovranno risultare trasparenti.

Articolo 6 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:

- a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.
2. Non è richiesta una distanza minima per l'inserimento di giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili.
 3. Non è richiesta la distanza minima per l'installazione nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:
 - a) Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
 - b) Apparecchi e congegni di sola abilità, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
 - c) Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c)bis del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
 - d) Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
 4. Gli apparecchi di cui al precedente comma 3 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Articolo 7 - Procedure per l'esercizio delle attività di gioco

Le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni o comunque per l'esercizio dell'attività di gioco seguono le norme di legge.

Articolo 8 - Prescrizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionali in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:
 - a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco;
 - b) apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente;

- c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
 - d) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - e) interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
 - f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6, a vista, al fine del controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi;
 - g) esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico, nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'articolo 20, comma 4, lettera d), della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6 e s.m.i.;
 - h) non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:
 - a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 3;
 - b) presso feste popolari, sagre e simili;
 - c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia.
 3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro:
 - a) è vietato utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo;
 - b) deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
 4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
 5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.
 6. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa regionale e dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

Articolo 9 – Orari

1. L'orario delle sale giochi, degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l'orario di attivazione o esercizio degli apparecchi/congegni di cui al presente regolamento, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione.
2. Al di fuori dei limiti d'orario stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né

praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

3. L'orario adottato dall' esercente, che deve essere deciso nel rispetto dell'ordinanza sindacale di cui al precedente comma 1 e regolarmente comunicato nei modi di legge al competente Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, deve essere reso noto al pubblico con l'apposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.
4. Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura sono sempre adottati dal Sindaco con Ordinanza.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 e s.m.i. sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni all'ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni stabilite dal TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione accessoria.
3. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche statali o regionali sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
4. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i..
5. L'accertamento del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza della Polizia Locale ovvero comunque delle Forze dell'Ordine. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 11 – Disposizioni finali e transitorie

1. Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni statali e regionali in materia.